



COMUNE DI MONTESCANO

PROVINCIA DI PAVIA
Via Roncole, 1 – C.A.P. 27040

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE
ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
17 del 13.04.2015

Art. 1

Istituzione dell'addizionale

E' istituita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, c. 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2

Aliquota e base imponibile

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota di compartecipazione stabilita con apposita deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. L'aliquota di compartecipazione può essere stabilita fino a un massimo dello 0,8%.

Art. 3

Soggetti passivi

L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune di MONTESCANO alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa se, per l'anno in cui l'addizionale è applicata, ai sensi dell'art. 2, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta previsto dall'art. 165, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 4.

Art. 4

Soglia di esenzione e requisiti reddituali

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. B), è istituita una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti in possesso di redditi inferiori a 7.500,00 euro.

Il limite di reddito di € 7.500,00 è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Art.5

Determinazione dell'aliquota

Il Comune di Montescano con decorrenza 1 gennaio 2015, applica le seguenti aliquote percentuali di compartecipazione dell'addizione comunale all'IRPEF:

Redditi fino a € 7.500,00 0,00%

Redditi da € 7.501,00 0,50%

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalla normativa vigente con deliberazione dell'organo competente. L'aliquota come sopra determinata conserva la sua efficacia anche per gli anni successivi in assenza di apposito atto confermativo. La deliberazione con la quale viene determinata l'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6

Criteri di calcolo

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune come previsto dal precedente articolo 5 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 7

Modalità di versamento

Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote determinate dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente, determinato con le modalità di cui al precedente articolo 4.

Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera comunale sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è trattenuto dai sostituti d'imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili. Il saldo è determinato con le operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

Non si fa luogo al versamento dell'acconto nel caso in cui non risulti deliberata alcuna aliquota nell'anno precedente.

Il versamento è effettuato direttamente a favore del Comune utilizzando i codici tributo appositamente assegnati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 8

Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di acconto o saldo) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473 del 18/12/1997 e ss.mm.ii. in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge

Art. 9

Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015.